

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel contesto della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento, con l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire, attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi, sulla disciplina contenuta nel CAD al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese. Il comma 3 del medesimo articolo 1 della legge delega, inoltre, prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il Governo ha dato attuazione alla delega con il decreto legislativo 22 agosto 2016, n. 179, entrato in vigore lo scorso 14 settembre 2016.

Con il presente decreto si intende, pertanto, procedere a integrare e modificare alcune disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in conformità a quanto previsto dalla legge delega e anche al fine di accelerare l'attuazione, a livello nazionale, dell'agenda digitale europea, in coerenza peraltro con le previsioni dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016 e l'attività del commissario straordinario ivi prevista.

Il presente decreto intende, dunque, contribuire alla definizione di un quadro normativo idoneo a abilitare e supportare le citate azioni di attuazione dell'agenda digitale con l'obiettivo, in particolare, di dotare cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale che rappresentano il fulcro della legge delega e del già richiamato decreto legislativo 179 del 2016.

Le linee portanti di tale nuovo intervento legislativo sono:

- (a) proseguire nell'opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento sia semplificando, anche nel linguaggio, il Codice, sia sostituendo le regole tecniche con delle linee guida la cui adozione viene affidata direttamente all'Agenzia per l'Italia digitale in modo da rendere l'attuazione tecnico-operativa delle disposizioni di legge capace di stare al passo con la continua evoluzione tecnologica, scongiurando il rischio che le regole finiscano con imbrigliare amministrazione e cittadini a utilizzare soluzioni e servizi meno moderni di quelli disponibili sul mercato;

- (b) sottolineare con maggior forza la natura di carta di cittadinanza digitale della prima parte del Codice concentrandovi, salvo talune eccezioni dovute alla volontà di salvaguardare rinvii esterni contenuti in altre previsioni di legge, disposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese il diritto a una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e *mobile-oriented*, quello a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pagamenti online;
- (c) promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice e moderna anche grazie all'opportunità di gestire i diversi strumenti informatico-giuridici di dialogo con le amministrazioni attraverso un'unica interfaccia, una *dashboard* di cittadinanza digitale;
- (d) garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata – ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse, al ricorrere di specifiche condizioni identificate dall'AgID, possano produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza che debba essere un giudice, caso per caso, a valutare al riguardo. Si tratta di un'iniziativa che mira a promuovere l'adozione e l'utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati di soluzioni digitali moderne e semplici da usare senza rinunciare al rispetto della disciplina vigente laddove impone il ricorso alla forma scritta per il compimento di taluni atti e contratti;
- (e) rafforzare l'applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale sia istituendo presso l'AgID un ufficio del difensore civico sia aumentando la misura delle sanzioni che la stessa AgID potrà erogare qualora i fornitori di servizi fiduciari violino le regole vigenti esponendo a rischio i diritti di cittadini e imprese;
- (f) promuovere un processo di autentica valorizzazione del patrimonio informativo pubblico riconducendo tale obiettivo tra le finalità istituzionali di ogni amministrazione e disegnando un contesto normativo che, nel rispetto della disciplina in materia di *privacy* e tutela dei dati personali, garantisca un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di *data analysis*.

Il presente decreto si compone di 63 articoli il cui contenuto viene di seguito descritto. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo stesso saranno acquisiti i pareri

della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Articolo 1

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di "Definizioni" del Codice dell'amministrazione digitale volte a migliorare la lettura del Codice stesso nel suo complesso. In particolare, vengono modificate e collocate all'articolo 1, tra le altre definizioni, quelle di cui alle lettere *l-bis*) e *l-ter*), in materia di dati aperti: le definizioni vengono riprese dal vigente articolo 68, comma 3, che, conseguentemente, viene abrogato. Inoltre, viene sostituita la lettera *n-ter*), inserendo una definizione di domicilio digitale maggiormente in linea con la normativa europea e con i diritti di cittadinanza digitale. Infine, al comma *1-ter* si precisa che ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, in linea con quanto previsto dal Regolamento e-IDAS.

Articolo 2

L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevedendo al comma 2 un elenco dettagliato dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente codice, specificando che per i gestori di servizi pubblici ciò avviene in relazione ai servizi di pubblico interesse. Tenuto conto del grande numero di servizi pubblici forniti da soggetti privati in forza di concessioni, infatti, si è ritenuto opportuno riconoscere agli utenti analoghi diritti di cittadinanza digitale anche in relazione ai fornitori di detti servizi, in attuazione di quanto previsto dal principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera h) ai sensi del quale tra gli obiettivi dell'intervento normativo vi è anche quello di semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini, obiettivo che si persegue ampliando il novero dei soggetti tenuti ad applicare le norme del CAD. Nello stesso senso, anche a fini di coordinamento con la disciplina della trasparenza contenuta del decreto legislativo n. 33 del 2013, viene precisato che l'ambito di applicazione del Codice è esteso alle autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Viene poi sostituito il comma 3, relativo alle disposizioni del CAD che si applicano ai privati, mediante l'enunciazione espressa degli istituti applicabili a questi ultimi così da rendere di più immediata comprensione l'ambito di applicazione del Codice.

A fini di coordinamento con la disciplina già vigente e anche al fine di ulteriore semplificazione, le modifiche ai commi 6 e 6-bis precisano che, come già previsto in altre disposizioni, le previsioni del CAD continuano ad applicarsi agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione

delle sanzioni di natura tributaria, mentre si demanda ad un dPCm la definizione delle modalità e dei termini di applicazione del Codice anche alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.

Articolo 3

L'articolo 3 modifica la rubrica della Sezione II, Capo I, del decreto n. 82 del 2005, che viene denominata "Carta della cittadinanza digitale", così da renderla più attinente ai principi di delega di cui alla legge n. 124 del 2015.

Articolo 4

L'articolo 4 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005, concernente il diritto all'uso delle tecnologie. In particolare, al comma 1, viene specificato che chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti del CAD in modo accessibile ed efficace.

Vengono abrogati i commi *1-quater* e *1-quinquies* - rispettivamente confluiti negli articoli 41, comma *2-quater*, e *3-bis* - nonché il comma *1-sexies* in quanto risulta assorbito dalla nuova disciplina dell'identità e del domicilio digitale.

Articolo 5

L'articolo 5, oltre a sostituire la rubrica all'articolo *3-bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 concernente l'identità e il domicilio digitale, apporta modifiche sostanziali allo stesso articolo, al fine di consentire una disciplina organica e sistematica dei diritti di cittadinanza digitale.

A tale fine, viene previsto, con il comma aggiuntivo 01, il diritto per chiunque di accedere ai servizi *online* offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale; in base a quanto previsto nelle norme transitorie, tale diritto è esercitabile a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il nuovo comma 1 ribadisce l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo *6-bis* o all'articolo *6-ter*. La norma conferma e precisa per tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del Codice, l'obbligo già previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Vengono, inoltre, inseriti nuovi commi: il comma *1-bis* specifica che chiunque può eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese; tali domicili digitali devono essere eletti presso un servizio di posta

elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (comma 1-*ter*); il comma 1-*quater* richiede ai soggetti titolari del domicilio digitale di farne un uso diligente e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle linee guida di cui all'articolo 71.

Viene abrogato il comma 2, secondo cui il domicilio digitale è inserito nell'ANPR, in quanto il predetto sistema è tuttora in corso di sviluppo e implementazione. Ciò permetterà ai cittadini di utilizzare immediatamente il domicilio digitale per le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, anticipando i risparmi che ne derivano; il predetto indirizzo sarà comunque riportato nell'Anagrafe una volta completata la sua realizzazione.

Al comma 3-*bis* viene previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti AgID e il Garante per la protezione dei dati personale e acquisito della Conferenza unificata, tenuto conto dello stato di attuazione dell'agenda digitale, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 1-*bis* avvengono esclusivamente in forma elettronica. È previsto, altresì, che con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale nonché sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale. Tale disposizione risponde all'esigenza di disciplinare un processo di migrazione verso un contesto nel quale le amministrazioni comunicheranno con i cittadini in modalità esclusivamente digitale senza, tuttavia, anticipare scelte che potranno essere consapevolmente assunte solo quando si disporrà di un quadro più puntuale relativo alla diffusione dei domicilia digitali nella popolazione. Inoltre, al comma 4-*bis* si prevede che in assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata dal decreto di cui al comma 3-*bis*, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, e inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa .

Infine al comma 4-*quinqües* è previsto che, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che ha eletto domicilio speciale non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

Articolo 6

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiungendo i commi *2-ter*, *2-quater* e *2-quinques*. Il comma *2-ter* prevede che le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico consentono ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici tramite una piattaforma elettronica; il comma *2-quater*, invece prevede che i prestatori di servizi di pagamento abilitati possano (dal 1 gennaio 2019 hanno l'obbligo) eseguire pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo di una piattaforma tecnologica messa a disposizione da AgID. E' precisato che resta fermo l'utilizzo dello strumento dell'F24 fino all'adozione di un DPCM che fissi le modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tramite piattaforma anche in campo tributario e contributivo. Le informazioni sui pagamenti, già disponibili in capo alle singole amministrazioni interessate alle relative operazioni, vengono messe a disposizione in via generale anche del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (comma *2-quinques*).

Articolo 7

L'articolo 7 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sostituendo la rubrica e il comma 1, in cui si stabilisce che le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli specifici elenchi o a quello eletto come domicilio speciale; viene inoltre riconosciuta l'equivalenza di tali comunicazioni, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, alla raccomandata con ricevuta di ritorno e alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente. Viene specificato poi che tali comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario stesso. In merito alle condizioni di opponibilità a terzi dei termini di ricezione del documento informatico, ferme restando le disposizioni già presenti nell'articolo 43 del regolamento Eidas, si specifica che la data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all'articolo 71.

Viene poi inserito il comma *1-ter* che individua i diversi elenchi dei domicili digitali: delle imprese e dei professionisti, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), nonché delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.

Infine, viene inserito il comma *1-quater*, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico, notificano i propri atti (compresi i verbali relativi

alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione, nonché le ingiunzioni) direttamente presso i domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato. Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste in ambito tributario, tra le quali l'articolo 60 del DPR n. 600/1973 che prevede la facoltà di notifica a mezzo posta elettronica certificata. La conformità all'originale della copia informatica del documento notificato è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis del Codice.

Articolo 8

L'articolo 8 modifica la rubrica dell'articolo 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sostituendo le parole “degli indirizzi PEC” con “dei domicili digitali”. Si precisa che, per la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti. l'ambito soggettivo di applicazione è esteso non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai gestori di servizio pubblico e alle società a controllo pubblico.

Si abroga il comma 3, in quanto confluito nella norma generale sull'accesso all'Indice contenuta nell'articolo 6-quinquies.

Articolo 9

L'articolo 9 modifica l'articolo 6-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, coordinando la previsione rispetto all'ambito soggettivo di applicazione del codice. Inoltre aggiunge gli articoli 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese) e 6-quinquies (Consultazione e accesso).

In particolare, l'articolo 6-quater istituisce il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti affidandone la realizzazione all'AgID che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio e utilizzando, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, le risorse a disposizione del Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale di cui all'articolo 63 del Codice.

Infine si prevede che AgID provvederà al successivo trasferimento dei domicili digitali nell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente al completamento della stessa.

L'articolo 6-quinquies consente a chiunque, senza necessità di autenticazione, la consultazione degli elenchi, realizzati in formato aperto, tramite sito web e senza necessità di autenticazione e prevede che l'AgID stabilisca, con linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71 le modalità per l'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi.

Per limitare gli *spam*, si sancisce che, in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, costituisce comunicazione indesiderata l'utilizzo dei domicili digitali per finalità diverse dall'invio di comunicazioni avente valore legale o connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Ai sensi del comma 4, gli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale, ciò al fine di garantire una migliore qualità dei dati e tra l'altro evitare che i gestori dei servizi riassegnino nel tempo il medesimo indirizzo a titolari diversi.

Articolo 10

L'articolo 10 modifica, oltre alla rubrica, anche il contenuto dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di diritto a servizi *online* semplici e integrati.

Viene aggiunto un comma 01 che prevede in capo a chiunque il diritto di fruire in forma digitale e in modo integrato (tramite il punto di accesso), anche attraverso dispositivi mobili, dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Infine, si coordina il comma 4 (circa la facoltà per gli utenti, in caso di violazione delle previsioni contenute nel CAD, di agire in giudizio) con la previsione di cui all'articolo 17 ai sensi della quale è riconosciuto anche il diritto di rivolgersi ad unico difensore civico digitale.

Articolo 11

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 8-*bis* del CAD, in materia di connettività alla rete internet degli uffici e luoghi pubblici, prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli *standard* di sicurezza fissati dall'AgID e non solo a quelli in possesso di specifiche tecnologie ivi indicate.

Articolo 12

L'articolo 12 riformula il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuino politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 13

L'articolo 13, oltre ad apportare modifiche di *drafting* all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (si richiamano esplicitamente i conservatori di documenti informatici accreditati

quali ulteriori soggetti sottoposti alla vigilanza sui servizi fiduciari, in quanto il riferimento normativo è stato abrogato), prevede tra le funzioni dell'AgID l'emanazione di linee guida, in linea con le modifiche apportate all'articolo 71. Inoltre, si rende obbligatorio e vincolante il parere dell'AgID sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale, attivati dalle centrali di committenza. Si tratta di una previsione necessaria per creare un concreto coordinamento tra il piano triennale e gli strumenti di acquisizione di beni e servizi ICT a disposizione delle amministrazioni, almeno quelli relativi agli ambiti strategici, per fare in modo che le tipologie di forniture, le quantità, i requisiti tecnici, i tempi e le condizioni organizzative siano allineate con gli obiettivi e le azioni del piano. La previsione risponde peraltro al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge n. 124 del 2015, che invita a *“razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione (...) tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili”*.

Articolo 14

L'articolo 14, oltre ad apportare modifiche di *drafting* all'articolo 16 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ne integra il comma 1, lettera b), chiarendo in maniera esplicita che rientra tra le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione anche l'approvazione del Piano triennale.

Articolo 15

L'articolo 15, oltre a sostituirci la rubrica, apporta modifiche di *drafting* al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ne integra la lettera j), prevedendo tra i compiti del responsabile per la transizione al digitale anche quello di favorire l'integrazione e l'interoperabilità tra i sistemi dell'amministrazione e il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 64-bis. Attribuisce, poi, al predetto soggetto l'ulteriore compito della pianificazione e del coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione.

Con il comma 1-*quater* si prevede l'istituzione, presso l'AgID, dell'Ufficio del difensore civico per il digitale a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità - in luogo del precedente obbligo di istituire un difensore civico digitale presso ciascuna pubblica amministrazione - e si stabilisce che chiunque può presentare *online* al difensore

civico digitale segnalazioni relative a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. A seguito della segnalazione, il difensore civico per il digitale, qualora la ritenga fondata, invita il soggetto responsabile a rimediare tempestivamente (e comunque non oltre trenta giorni). Prevede che le segnalazioni fondate siano pubblicate sul sito istituzionale. Il difensore, inoltre, segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

É aggiunto il comma 1-*septies* secondo cui le pubbliche amministrazioni diverse dall'amministrazione dello Stato possono esercitare anche in forma associata le funzioni relative all'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione.

Articolo 16

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 18 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che è realizzata presso l'AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale. Si tratta di una misura di semplificazione che, secondo il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 124 del 2015, permette di razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione tra amministrazioni e cittadini, nonché di favorire un maggior coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e privati e soddisfare le esigenze di celerità e trasparenza.

AgID, inoltre, identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma, idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace, in maniera tale da garantirne l'accessibilità ai portatori di interessi pubblici e privati. É poi stabilito che sulla piattaforma sia pubblicato, e aggiornato ogni anno, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e che le pubbliche amministrazioni, possano pubblicare i provvedimenti che intendono adottare tenendo conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma.

Articolo 17

L'articolo 17 sostituisce la rubrica del Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 18

L'articolo 18 introduce delle modificazioni alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, definendo la validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.

Infatti, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e produce l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando a esso è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 al fine di garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento. In tutti gli altri casi, ivi compresi quelli in cui al documento è apposta una firma elettronica, la sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio. La disposizione intende rispondere all'esigenza – avvertita in maniera crescente in ambito sia pubblico sia privato – di non “imbrigliare” la formazione di documenti informatici equivalenti a quelli aventi “forma scritta” nel solo binomio “documento informatico-firma elettronica qualificata”, stante il continuo sviluppo tecnologico e la limitata disponibilità, tra i cittadini, delle firme digitali.

La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all'articolo 71 (comma 1-*bis*).

L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si intende riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi fornisca prova contraria.

Restano ferme le disposizioni relative al deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.

Articolo 19

L'articolo 19 oltre a sostituire la rubrica dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abroga i commi 1 e 2, in quanto assorbiti nella riformulazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 20. Si coordina inoltre la previsione del comma 2-*bis* con quanto previsto all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo.

Articolo 20

L'articolo 20 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che i documenti informatici, scritture private e documenti in genere, hanno piena efficacia quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata/avanzata o comunque sono formati previa identificazione del suo autore in modo da garantire la sicurezza, integrità, immodificabilità dei documenti e la loro riconducibilità agli autori. Viene aggiunto un ulteriore comma 1-*bis* in cui si prevede che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico deve essere prodotta mediante processi e strumenti al fine di garantire che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.

Articolo 21

L'articolo 21 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo l'onere in capo ai soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno di rendere disponibili gratuitamente sul proprio sito internet istituzionale soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.

Articolo 22

L'articolo 22 modifica l'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che la copia di documenti formati su supporto analogico da una pubblica amministrazione possa essere prodotta su supporto informatico mediante processi e strumenti volti ad assicurare che la stessa copia abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.

Articolo 23

L'articolo 23 modifica la Sezione II, Capo II, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 24

L'articolo 24 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recando norme di coordinamento sistematico.

Articolo 25

L'articolo 25 modifica l'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo la possibilità per il titolare della firma di utilizzare uno pseudonimo nel certificato di firma elettronica qualificata.

Inoltre, si prevede che tutte le informazioni contenute nel certificato di firma elettronica qualificata debbano essere riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato stesso. Tali informazioni possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete. Con le linee guida di cui all'articolo 71 sono definite le modalità di attuazione dei certificati di firma elettronica qualificata. In capo al certificatore viene posto l'obbligo di conservare le informazioni relative al titolare di firma elettronica per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato stesso.

Articolo 26

L'articolo 26 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale, di conservatore di documenti informatici devono presentare all'AgID domanda di qualificazione o di accreditamento secondo le modalità fissate dalle linee guida di cui all'articolo 71 del CAD. Il richiedente oltre a dover

rispettare le condizioni previste dal Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di società di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, nonché delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID, sono individuati - nel rispetto della disciplina europea - i predetti requisiti e sono determinati i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività.

Il dPCm fissa, altresì, i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle suddette attività da parte di amministrazioni pubbliche.

Articolo 27

L'articolo 27 modifica l'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, stabilendo che i soggetti che effettuano la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgono l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Inoltre, si precisa che il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda eventualmente i limiti d'uso e di valore.

Articolo 28

L'articolo 28 modifica l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recando norme di coordinamento.

Articolo 29

L'articolo 29 modifica l'articolo 32-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportando modifiche di coordinamento normativo e stabilendo che l'AgID possa irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori accreditati, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS o del Codice relativi alla prestazione di predetti servizi, sanzioni amministrative più rigorose rispetto a quelle attualmente previste, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, al fine di rendere le sanzioni stesse più efficaci e dissuasive anche in relazione alle capacità economico-finanziarie degli attuali fornitori di servizi. Nei casi di particolare gravità, l'AgID

dispone la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.

Inoltre, viene sostituito il comma 2, prevedendo che fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento che determini l'interruzione del servizio fornito dai prestatori di servizi fiduciari qualificati, dai gestori di pec, dai gestori di identità digitale e dai conservatori accreditati, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione a AgID o agli utenti dello stesso disservizio, AgID diffida i suddetti soggetti a ripristinarne la o a effettuare le comunicazioni. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

Articolo 30

L'articolo 30 modifica l'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Viene introdotto un nuovo comma 1-*bis*, in base al quale si precisa che le pubbliche amministrazioni possono svolgere la conservazione dei documenti informatici all'interno della propria struttura organizzativa, nonché affidarla, in modo totale o parziale ad altri soggetti pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'Agenzia per l'Italia digitale.

Inoltre, l'articolo abroga il comma 2 che riconosceva la possibilità per ciascuna amministrazione di adottare regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna.

Articolo 31

L'articolo 31 modifica l'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introducendo norme di coordinamento.

Articolo 32

L'articolo 32 modifica l'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, specificando che il certificato qualificato può essere revocato o sospeso nei casi stabiliti dalle linee guida dell'AgID per la violazione delle regole tecniche ivi contenute.

Articolo 33

L'articolo 33 modifica l'articolo 38 del CAD prevedendo che il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le linee guida stabilite ai sensi dell'articolo 71, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

Articolo 34

L'articolo 34 modifica la rubrica del Capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e introduce una nuova sezione I. "Documenti della pubblica amministrazione".

Articolo 35

L'articolo 35 modifica l'articolo 40-*bis* del CAD sostituendo il riferimento alle caselle di posta elettronica certificata con il più ampio riferimento al domicilio digitale.

Inoltre, inserisce l'articolo 40-*ter* in cui si attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo, nonché dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.

Il sistema, quindi, si pone come un modulo aggiuntivo che non altera in maniera significativa il funzionamento delle piattaforme esistenti; in particolare, le Amministrazioni devono solo aggiungere metadati nel processo pre-esistente di caricamento dei documenti presso i conservatori, potendo comunque ciascuna continuare a utilizzare le proprie piattaforme.

Articolo 36

L'articolo 36 oltre ad apportare modifiche di *drafting* all'articolo 41 del CAD, amplia (comma 2-*bis*) la platea dei soggetti aventi diritto a consultare il fascicolo informatico (non solo le pubbliche amministrazioni, ma anche gli interessati, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina vigente) e precisa al comma 2-*ter*, lettera *e-bis*), e comma 2-*quater*) che il fascicolo informatico deve essere indicizzato attraverso il sistema di cui all'articolo 40-*ter*.

Articolo 37

L'articolo 37 modifica la rubrica dell'articolo 43 del CAD. Inoltre, sostituisce il comma 1 stabilendo che gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, si intendono soddisfatti a mezzo di documenti informatici, se le procedure sono effettuate nel rispetto delle linee guida dettate ai sensi dell'articolo 71 in modo da garantire la conformità ai documenti originali.

Al comma 1-*bis* si aggiunge la previsione secondo cui le amministrazioni rendono disponibili ai cittadini e alle imprese i documenti attraverso servizi *online* accessibili previa identificazione.

Articolo 38

L'articolo 38 sostituisce i commi 1 e 1-*ter* dell'articolo 44 del CAD, stabilendo rispettivamente che il sistema di gestione informatica dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici e che il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per gli oggetti in esso conservati, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle linee guida. Viene aggiunto il comma 1-*quater* in cui si stabilisce che il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, insieme al responsabile della sicurezza e a quello dei sistemi informativi, può affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici.

Articolo 39

L'articolo 39 reca modifiche di *drafting* all'articolo 45, comma 1, del CAD.

Articolo 40

L'articolo 40 reca modifiche di *drafting* all'articolo 46 del CAD.

Articolo 41

L'articolo 41 reca modifiche di *drafting* e coordinamento all'articolo 47 del CAD.

Articolo 42

L'articolo 42 modifica la rubrica del Capo V del CAD.

Articolo 43

L'articolo 43 inserisce nell'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il 2-*bis* in cui si prevede che le pubbliche amministrazioni nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali procedono all'analisi dei propri dati secondo le linee guida dell'Agid.

In particolare le linee guida chiariranno negli aspetti tecnologici il funzionamento dei modelli di cooperazione applicativa, tenendo conto del necessario aggiornamento tecnico per consentire di beneficiare, in una logica di sistema, del progresso tecnologico creando adeguate condizioni di economicità ed efficienza. Tali nuove previsioni rispondono alla duplice esigenza da una parte di valorizzare il patrimonio informativo delle amministrazioni e dall'altra di superare le attuali

modalità operative attraverso le quali le amministrazioni condividono i dati personali dei quali sono titolari con un nuovo approccio basato sul dialogo c.d. *machine to machine* tra i sistemi delle diverse amministrazioni. Infine, l'articolo in esame prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 50 che in ogni caso non determina il venir meno delle regole SPC, il cui aggiornamento è stato comunque effettuato in quanto indispensabile ai fini dell'intero sistema, anche per finalità di cooperazione transfrontaliera.

Articolo 44

L'articolo 44, oltre a modificare la rubrica e a introdurre modifiche di *drafting* con riferimento all'articolo 51 del CAD, dopo il comma 2-*bis*, aggiunge i commi, 2-*ter* e 2-*quater*, secondo i quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rispettivamente sono tenuti ad aderire ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID e a predisporre piani di emergenza per assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili a garantire la fruibilità dei servizi. Il comma 2-*quater* (secondo periodo) mira, inoltre, al rafforzamento della sicurezza dei sistemi e delle informazioni della Pubblica Amministrazione e, quindi, della continuità dei servizi, attraverso la fruizione di servizi a tecnologia evoluta disponibili presso i poli di eccellenza pubblici da parte degli Enti che non dispongono di risorse umane ed economiche sufficienti a garantire lo *standard* minimo di sicurezza fissato dalle linee guida AgID e richiesto dagli organismi internazionali. Le amministrazioni con basso livello di sicurezza rappresentano, infatti, l'anello debole della catena del sistema pubblico complessivo, facilmente attaccabile. Il ricorso di questi ultimi ai servizi erogabili ai poli di eccellenza consente facilmente l'innalzamento, quindi, della sicurezza complessiva della pubblica amministrazione.

Articolo 45

L'articolo 45, oltre a disposizioni di coordinamento, abroga la previsione di trasmissione dell'Agenda per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico al Presidente del Consiglio dei ministri, da parte dell'Agid, in quanto tale adempimento è specificatamente previsto dal Piano triennale.

Articolo 46

L'articolo 46 apporta modifiche di *drafting* all'articolo 53 del CAD.

Articolo 47

L'articolo 47 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 59 del CAD.

Articolo 48

L'articolo 48 modifica l'articolo 60 del CAD, inserendo i commi *2-bis*, *2-ter* e sostituendo il comma *3-ter* in cui si prevede, rispettivamente, che le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle linee guida di cui all'articolo 71; che le stesse amministrazioni definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo delle medesime basi di dati.

Infine, la disposizione di cui al nuovo comma *3-ter* prevede che AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.

Articolo 49

L'articolo 49 riformula il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 62 del CAD secondo cui l'ANPR è tenuta ad assicurare ai Comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco; che è tenuta a mettere a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Si precisa che i Comuni potranno utilizzare i dati anagrafici detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR per i servizi o le funzionalità non fornite da quest'ultima.

Viene sostituita la lettera *c)* del comma 6 in cui è previsto che sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione dell'ANPR anche in riferimento all'erogazione di altri servizi, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e della dichiarazione di morte, nonché della denuncia di morte, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010.

Articolo 50

L'articolo modifica l'articolo 62-bis del CAD prevedendo che la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) sia gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in luogo della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 51

L'articolo 51 detta disposizioni di coordinamento con la disciplina vigente, precisando che tra i contenuti dell'Anagrafe Nazionale degli Assistiti, vi è anche l'indicazione del pediatra di libera scelta, oltre che del medico di medicina generale.

Articolo 52

L'articolo 52 sostituisce la rubrica della Sezione III del Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 53

L'articolo 53 modifica l'articolo 64 del CAD prevedendo che le amministrazioni consentono di accedere ai servizi in rete da esse erogati, che richiedono identificazione, mediante SPID; riconoscendo ai soggetti privati la facoltà di avvalersi di SPID per la gestione dell'identità digitale; stabilendo che le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscano gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

Si inserisce, infine, il comma 3-*bis* che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la fissazione della data a decorrere dalla quale tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *on-line*.

Articolo 54

L'articolo 54 modifica l'articolo 64-*bis* del CAD, tra l'altro, aggiungendo il comma 1-*bis* ai sensi del quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, sono tenuti a progettare e sviluppare i propri sistemi e servizi in modo da garantirne l'integrazione e l'interoperabilità, nonché a esporre per ogni servizio le relative interfacce applicative. La previsione risponde allo scopo di rendere più usabili i servizi *on-line* rivolti ai cittadini consentendo a questi ultimi di accedere, attraverso un'unica interfaccia, a una pluralità di servizi e informazioni rispettivamente forniti e detenute da una pluralità di amministrazioni.

Articolo 55

L'articolo 55 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 65 del CAD.

Articolo 56

L'articolo 56 apporta modifiche all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, eliminando il riferimento al previgente documento di identità analogo alla carta di identità elettronica, in coordinamento con la disciplina sopravvenuta.

Articolo 57

L'articolo 57 apporta modifiche di coordinamento abroga il comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in quanto le definizioni ivi riportate sono state spostate nell'articolo 1.

Articolo 58

L'articolo 58 modifica l'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Anzitutto, integra il comma 2 prevedendo che l'amministrazione committente debba essere sempre titolare di tutti i programmi e servizi ICT salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso. In secondo luogo, aggiunge il comma 2-*bis* ai sensi del quale il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie linee.

Articolo 59

L'articolo 59 modifica l'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 introducendo una misura di semplificazione: si stabilisce che l'AgID, sentite le amministrazioni competenti, la Conferenza Unificata, nonché il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza e previa consultazione pubblica, da svolgersi entro il termine di trenta giorni, adotti le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice. Queste ultime, dopo essere state sottoposte alla procedura di informazione, ai sensi della direttiva 98/34/CE e successive modificazioni, divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito dell'AgID e di essa ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La nuova formulazione della disposizione risponde all'esigenza di semplificazione di cui allo specifico criterio di delega dettato dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge n. 124 del 2015, affidando l'adozione delle regole tecniche di attuazione direttamente all'AGID, titolare dei poteri regolatori e di controllo di cui all'articolo 14-bis, in luogo del decreto di natura non regolamentare affidato al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le linee guida, dunque, nel fornire regole tecniche di

attuazione delle disposizioni contenute nel Codice, garantendo che quest'ultimo resti tecnologicamente neutro, continuano ad essere atti non regolamentari, la cui natura di regola tecnica è confermata dalla necessità che le stesse vengano notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e successive modificazioni. Inoltre, le stesse vengono adottate osservando alcune garanzie procedurali (quali la consultazione pubblica, adeguata pubblicità e pubblicazione), elementi che il Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016 ritiene rilevanti ai fini dell'affermazione del carattere vincolante delle linee guida.

Articolo 60

L'articolo 60 reca le abrogazioni degli articoli del Codice le cui disposizioni risultano superate.

Articolo 61

L'articolo 61 reca disposizioni transitorie relative all'utilizzo del domicilio digitale e alla predisposizione dei relativi elenchi, nonché fissa la data per l'adozione di alcuni decreti attuativi. Inoltre, al fine di evitare un vuoto normativo, stabilisce che fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 71 che fissano le nuove regole tecniche continuano ad applicarsi quelle vigenti.

Articolo 62

L'articolo 62 reca disposizioni di coordinamento collegate alla sostituzione delle regole tecniche con le linee guida e alle nuove funzioni attribuite all'AgID. In particolare, si prevede che tale Agenzia possa avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico dell'AgID. Si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, la fissazione delle modalità e dei tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Con lo stesso decreto vengono inoltre fissate le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l'indirizzo di posta

elettronica certificata da inserire nella citata sezione speciale, la quale sezione, a decorrere dalla data fissata nel decreto, ai fini di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, sarà da intendersi per pubblico elenco. Infine, si specifica che le risorse stanziare per la realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonché dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione e dell'Agenda digitale italiana, non sono più collegate alle attività di supporto al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, ma sono finalizzate al finanziamento delle suddette azioni, iniziative e progetti.

Articolo 63

L'articolo 63 reca le disposizioni finanziarie: all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6-*quater*, 18 e 40-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificati dal presente decreto, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016; all'attuazione delle altre disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.